



## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: DA  
REGISTRO: Deliberazione  
NUMERO: 0000245  
DATA: 21/11/2017 09:40  
OGGETTO: Modifica del "Regolamento in ordine alle modalità di accesso delle Organizzazioni di Volontariato" (deliberazione n. 502 del 26.07.2005)

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Cavalli Mario in qualità di Direttore Generale  
Con il parere favorevole di Bianciardi Luca - Direttore Sanitario  
Con il parere favorevole di Cilione Giampiero - Direttore Amministrativo

Su proposta di Maria Carla Bologna - Struttura di Supporto Direzionale che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

### CLASSIFICAZIONI:

- [07-03]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Farmacia
- Dipartimento Patologie Specialistiche
- Dipartimento Patologie Complesse
- Dipartimento Rizzoli - Sicilia
- Direzione Scientifica

### DOCUMENTI:

File	Hash
DELI0000245_2017_delibera_firmata.pdf	69E949814D93C59B9C5CA3CE942A81FB652A188E3C4C73F757A78F29886637E9
DELI0000245_2017_Allegato1:	45B009C28C440001B7BD992D5D4FCBF501599AF0CA087635CA26DCAF88325C37



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



## **DELIBERAZIONE**

**OGGETTO:** Modifica del “Regolamento in ordine alle modalità di accesso delle Organizzazioni di Volontariato” (deliberazione n. 502 del 26.07.2005)

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso** che con deliberazione n. 644 del 15.10.2003 l'Istituto ha adottato il “Regolamento sulle modalità di accesso delle organizzazioni di volontariato presso l'Ente”, dando applicazione alle disposizioni normative in materia;

**Visto** che con deliberazione n. 502 del 26.07.2005 il testo del regolamento (“Regolamento in ordine alle modalità di accesso delle Organizzazioni di Volontariato”) è stato aggiornato a seguito delle innovazioni introdotte in materia dalla L.R. 21.2.2005 n. 12 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”;

**Preso atto** della necessità di effettuare una rivisitazione del Regolamento, anche alla luce della nuova normativa introdotta dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” e al fine di operare un adeguamento con i successivi regolamenti aziendali;

**Visto** il parere del Comitato Consultivo Misto espresso in data 26 ottobre 2017;

**Preso atto** del parere positivo espresso dal Consiglio di Indirizzo e Verifica in data 12 settembre 2017 e dal Collegio di Direzione in data 16 ottobre 2017.

### **Delibera**

per le motivazioni in premessa riportate e qui integralmente richiamate:

1) **di modificare ed integrare** il testo del “Regolamento in ordine alle modalità di accesso e presenza delle Associazioni di Volontariato” dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, anche alla luce della nuova normativa introdotta dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” e al fine di operare un adeguamento con i regolamenti aziendali, così come riportato nell'allegato 1;


2) **di disporre** che le Associazioni di Volontariato operanti in Istituto in base a quanto disposto dal Regolamento fino ad oggi in vigore, abbiano un anno di tempo per regolarizzare la loro posizione giuridica, anche in vista delle disposizioni normative introdotte;



3) **di demandare** alla Direzione Sanitaria e alla Direzione del Servizio di Assistenza, secondo le proprie articolazioni organizzative, l'applicazione del Regolamento e l'attività di controllo connessa.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Maria Carla Bologna



## **REGOLAMENTO IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ACCESSO E PRESENZA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

### **Art. 1 – Finalità**

La finalità del presente regolamento è disciplinare, secondo criteri di uniformità ed imparzialità, le modalità di accesso alle strutture dell'Istituto Ortopedico Rizzoli da parte di Associazioni di Volontariato o altre Associazioni senza scopo di lucro (di seguito Associazioni) che, in conformità agli scopi perseguiti, si propongano per lo svolgimento di attività rivolte agli utenti presso l'Istituto.

### **Art. 2 – Riferimenti normativi**

L'accesso delle Associazioni presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli è disciplinato in base delle seguenti disposizioni:

- Legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato”;
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, art. 14 “Diritti dei cittadini”;
- Legge 7 dicembre 2000 n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
- Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”;
- Legge Regionale 9 dicembre 2002 n. 34 “Norme per la valorizzazione delle Associazioni di Promozione Sociale”;
- Legge Regionale 21 febbraio 2005 n. 12 “Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato”;
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore”.

### **Art. 3 – Definizioni**

Per volontariato si intende l'attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fine di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Sono riconosciute quali Associazioni ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di volontariato, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Nello statuto delle Associazioni devono essere previsti l'assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, nonché la gratuità delle prestazioni fornite e i criteri di esclusione dei propri associati e i loro obblighi e diritti.

### **Art. 4 – Ambito di applicazione**

Il presente regolamento è rivolto alle Associazioni iscritte nei registri del volontariato della Regione Emilia-Romagna o della Provincia di Bologna di cui all'art. 2 della L.R. 12/2005, nonché nel registro unico nazionale del Terzo settore non appena disponibile, operanti nel settore socio-assistenziale e di tutela dei diritti per lo svolgimento dell'attività di volontariato, purché tale attività sia compatibile con le disposizioni del presente regolamento, nel rispetto degli obiettivi fondamentali e delle finalità dell'Ente.

Potranno essere considerate Associazioni di Volontariato se iscritte nei registri di altre regioni, qualora svolgano attività e abbiano una sede nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Eventuali richieste di diverse Associazioni, quali le Associazioni di promozione sociale o altre Associazioni senza scopo di lucro (ONLUS) saranno valutate in relazione alla congruità degli scopi perseguiti e delle attività svolte. In caso di accoglimento saranno applicate le disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 5 – Procedure di richiesta ed autorizzazione all'accesso**

L'Istituto, per favorire il conseguimento delle finalità di carattere sociale, nonché il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, può consentire l'accesso alle Associazioni.

Le Associazioni già iscritte nei registri nazionali/regionali/provinciali del volontariato – o altre associazioni senza scopo di lucro – che intendano svolgere attività presso IOR devono presentare formale richiesta alla Direzione Generale.

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da:

- indicazione delle strutture in cui ritiene opportuno accedere;
- copia dello statuto nel quale deve risultare il fine ed il carattere dell'organizzazione;
- copia della polizza contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- indicazione delle attività oggetto degli interventi, nonché le modalità dell'intervento dei volontari, che devono essere rispettose dei diritti e della dignità degli utenti/pazienti e loro familiari;
- determinazione del numero delle persone impegnate nelle attività.

L'Istituto verifica i requisiti dell'Associazione e valuta la congruità delle attività proposte rispetto agli scopi ed alle attività istituzionali, con particolare riferimento a criteri quali:

- ✓ iscrizione al registro del volontariato da almeno sei mesi;
- ✓ finalità dell'Associazione in ambito socio-sanitario;
- ✓ dichiarazione comprovante la presenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione.

L'Istituto valuta altresì la possibilità di autorizzare tali forme di collaborazione, anche in relazione ad analoghe attività già presenti.

L'autorizzazione è rilasciata dal Legale Rappresentante dell'Istituto su parere del Direttore Sanitario e comunque, con parere favorevole del Direttore della struttura aziendale presso la quale si presta l'attività, formalizzata mediante:

- o la stipula di apposita convenzione, qualora l'attività di volontariato si espliciti in modo continuativo ed interagisca in modo significativo con le attività ospedaliere;
- o apposito atto, avente carattere autorizzatorio, qualora l'accesso rivesta carattere dell'occasionalità o non sia continuativo o interessi complessivamente un numero esiguo di volontari.

In caso di mancata autorizzazione o di eventuali limitazioni, l'Istituto provvederà a darne comunicazione all'organizzazione.

Le informazioni aggiornate circa le Associazioni presenti in Istituto, con i riferimenti e i recapiti utili per poterle contattare, sono rese disponibili nel portale aziendale.

#### **Art. 6 – Richiesta spazi e sede legale**

Qualora l'Associazione voglia fare richiesta di uno spazio o voglia indicare sui propri atti ufficiali quale sede legale o operativa quella dell'Istituto deve indicarlo esplicitamente nella richiesta di autorizzazione o, se preventiva all'accesso, farne richiesta con apposita lettera.

L'eventuale disponibilità di un locale o di uno spazio è possibile solo in caso di convenzione previa, di norma, l'individuazione proposta dal direttore dell'unità operativa di riferimento ed autorizzata dalla Direzione aziendale, a seguito della valutazione dei requisiti. Nel caso di utilizzo dei beni o servizi messi a disposizione dall'Istituto, sarà cura dell'unità operativa dare informazione agli uffici aziendali competenti per l'individuazione della modalità di rimborso.

Potrà essere, inoltre, considerata ed autorizzata dall'Istituto una condizione di condivisione di uno spazio con altre Associazioni, qualora le modalità di svolgimento delle attività concordate lo consentano.

L'Istituto non risponde in alcun modo di danni o furti subiti da parte dell'Associazione durante la permanenza della stessa presso gli spazi concessi da IOR e la Direzione si riserva la facoltà di revoca dell'autorizzazione concessa nel caso in cui venissero meno, per qualsiasi motivo, i requisiti e le condizioni previste dal presente regolamento.

#### **Art. 7 - Accesso occasionale per promuovere o divulgare iniziative**

Previa autorizzazione, è consentito l'accesso alle strutture appartenenti all'ospedale alle Associazioni iscritte nel registro nazionale/regionale/provinciale nell'ambito dei settori socio-assistenziale, socio-sanitario e di tutela e promozione del diritto alla salute, per promuovere particolari ed occasionali iniziative solidaristiche, volte a sensibilizzare i cittadini/utenti o a divulgare informazioni concernenti la tutela della salute.

L'accesso per tali finalità esclude gli spazi deputati alla diagnosi e cura ed è subordinato ad apposita autorizzazione da parte della Direzione Generale, acquisito il parere della Direzione Sanitaria.

A tal fine l'organizzazione che intende promuovere l'iniziativa inoltra apposita richiesta completa di tutti gli elementi utili per consentire la valutazione della stessa, compreso l'eventuale materiale propagandistico che intende divulgare.

L'autorizzazione viene rilasciata in occasione di dette iniziative; non è in alcun modo consentita la raccolta di denaro da parte dei volontari sotto qualsiasi forma, né la vendita di beni finalizzata al reperimento di fondi in favore delle predette associazioni, ad esclusione di manifestazioni indette a livello nazionale o regionale o che rivestano particolare interesse per lo stesso Istituto.

#### **Art. 8 - Disposizioni di carattere generale sulle attività esercitabili**

L'intervento del volontario è sempre subordinato al consenso del paziente. Al paziente è assicurata la libertà di rifiutare l'attività del volontario segnalando al personale dipendente del reparto o servizio la propria volontà.

Al fine di rendere proficua la collaborazione nonché il coordinamento con le attività degli operatori sanitari l'Istituto può segnalare direttamente all'Associazione casi particolari che abbisognano di interventi.

All'atto dell'accesso, il volontario è tenuto a presentarsi al personale infermieristico dell'unità di degenza affinché gli venga indicato/presentato il paziente che necessita della sua attività ed in seguito effettuerà la propria registrazione su apposito registro disponibile presso la guardiola degli infermieri.

E' obbligatoria la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza mediante cartellino di identificazione. Le Associazioni, pertanto, doteranno tutti i volontari operanti nella struttura di un tesserino permanente di riconoscimento sul quale verranno riportati nome e cognome e l'associazione di appartenenza. Il cartellino sarà portato in maniera visibile dagli interessati per l'intera durata dell'intervento del volontario.

L'accesso delle Associazioni è consentito tenuto conto dei piani di lavoro e dell'organizzazione interna del reparto o servizio, di norma nelle ore diurne.

Il Comitato Consultivo Misto controlla le dimensioni, l'utilità e le eventuali esigenze del volontariato presente in Istituto.

L'autorizzazione all'accesso non deve determinare oneri a carico dell'Istituto per cui non possono essere rimborsate alle Associazioni le spese sostenute per l'attività prestata.

### **Art. 9 – Attività esercitabili, impegni e limiti dell'associazione**

Al fine di soddisfare le esigenze degli assistiti, le Associazioni possono esercitare quelle attività che rivestono un carattere di assistenza morale integrativa dell'impegno familiare, nonché le attività di tutela dei diritti, nel rispetto dei seguenti principi:

- diritto alla riservatezza comunque garantito all'assistito, con l'obbligo per gli operatori di osservare le disposizioni normative vigenti (d.lgs. 30.06.2003 n. 196 e smi);
- rispetto della libertà, dignità personale, diritti e convinzioni del paziente;
- rispetto della libertà di rifiutare l'attività del volontario;
- non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari, concordate unicamente con l'utente;
- non impedimento del normale funzionamento dell'unità operativa o servizio.

E' fatto divieto in particolare:

- di esercitare direttamente le prestazioni di cura a favore dell'assistito, nonché di esprimere pareri personali e valutazioni in ordine all'assistenza terapeutica;
- di prestare particolari servizi quali: somministrazione farmacologica e dietologica, cure igieniche, mobilitazione dell'assistito che sono di competenza del personale;
- di prestare la propria attività in sostituzione del personale dipendente;
- di utilizzare attrezzature sanitarie in dotazione all'Istituto.

L'Associazione assume i seguenti impegni nei confronti dell'Istituto:

- svolgere le attività con continuità, nel rispetto dei giorni e degli orari definiti; eventuali modifiche, da concordare con la struttura di riferimento, dovranno essere comunicate in forma scritta;
- comunicare all'Azienda un referente, che avrà il compito di mantenere i contatti con i responsabili delle strutture aziendali e di verificare il corretto svolgimento delle attività, nel rispetto dei diritti e delle scelte degli utenti ed in osservanza delle disposizioni e delle normative;
- comunicare e mantenere aggiornati i nominativi delle persone individuate, con attitudini e capacità adeguate alle attività da svolgere e fornire i relativi cartellini di riconoscimento.

Sia l'Associazione che l'Istituto assicurano la reciproca tempestiva comunicazione di eventi che possano incidere sullo svolgimento delle attività.

L'Istituto si riserva l'interruzione di tali forme di collaborazione qualora intervengono fatti o circostanze che turbino lo svolgimento delle attività istituzionali.

Al fine di salvaguardare e di tutelare la salute degli iscritti alle Associazioni di volontariato non è consentito l'accesso ai seguenti reparti/servizi:

- rianimazione/Terapia intensiva
- zone ritenute per legge a rischio infettivo o radiologico
- sale operatorie

L'accesso al pronto soccorso è limitato alle aree delle sale d'attesa.

L'Istituto si riserva, inoltre, la possibilità di limitare o escludere l'intervento di volontariato in presenza di pazienti affetti da particolari e specifiche patologie.

### **Art. 10 – Verifica sulle attività e sanzioni**

L'Istituto, tramite la Direzione Sanitaria e il Servizio di Assistenza e in accordo con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, può verificare in qualsiasi momento, l'attività svolta dal volontario ed accertare il rispetto della libertà, dignità personale, diritti e convinzioni del paziente e suoi familiari.

Il mancato o parziale rispetto delle clausole indicate nel presente regolamento comporta il ritiro dell'autorizzazione all'accesso o la risoluzione dell'eventuale rapporto convenzionale, previa segnalazione ai responsabili dell'associazione.

L'Istituto si riserva la facoltà di esercitare il potere di autotutela, qualora vengano a mancare i presupposti dell'autorizzazione.

#### **Art. 11 - Mensa**

Gli accordi con le Associazioni possono prevedere l'autorizzazione, a favore del personale che presta attività nell'ambito dell'Azienda (volontari/dipendenti/collaboratori), a fruire dei pasti presso la mensa dell'Istituto a costo pieno.

#### **Art. 12 - Riservatezza e privacy**

L'Associazione assume l'impegno, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

I volontari/collaboratori devono osservare gli obblighi di riservatezza che derivano dalle disposizioni normative in tema di protezione dei dati personali, in conformità alle procedure aziendali in materia ed alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati.

Con riferimento a quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento, l'Associazione è invitata a comunicare a IOR un referente, che avrà il compito di comunicare e mantenere aggiornati i nominativi delle persone individuate come incaricate del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003.

Inoltre, in presenza di convenzione potrà, se ritenuto necessario, essere autorizzato l'accesso ai sistemi informatici (account di posta elettronica sia personale che generica, includendo il nome dell'associazione nell'indirizzo, accesso ad internet e/o altre procedure informatiche), se espressamente autorizzato in quanto strettamente connesso alle attività oggetto della convenzione.

#### **Art. 13 - Assicurazioni**

Le Associazioni garantiscono che i propri aderenti inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connessi con lo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi. (Legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato” - art. 4; Legge 7 dicembre 2000 n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” - art. 30, comma 3).

IOR risponde per la responsabilità civile verso terzi, in relazione ad eventuali danni derivati da responsabilità dei propri dipendenti o collaboratori, nelle forme previste dalla Legge Regionale Emilia-Romagna 7 novembre 2012, n. 13.

#### **Art. 14 - Sicurezza e Prevenzione**

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, con particolare riferimento all'art. 3, comma 12bis, l'Istituto è tenuto a fornire al personale volontario “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”, anche tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative della sede o della struttura ove questo opera. L'Istituto è inoltre tenuto “ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze” tra la prestazione del personale volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della propria organizzazione.

L'Associazione deve prendere visione del documento sulla valutazione dei rischi, redatto dall'Istituto, al fine di informare gli operatori esterni sui rischi specifici presenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate negli ambienti di lavoro dell'Istituto. Il documento è consultabile sulla Intranet dell'Istituto.



L'Associazione dovrà sottoscrivere e trasmettere all'Istituto la scheda di presa visione ed accettazione e dare ai volontari/operatori le necessarie informazioni circa quanto contenuto nel documento.

#### **Art. 15 - Richiamo al Codice di comportamento**

Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, si richiama altresì il Codice di comportamento aziendale, pubblicato sul sito, rivolto ai dipendenti nonché a tutti coloro che operano ad ogni livello e con qualsiasi rapporto per l'Istituto.

Le Associazioni sono tenute a prenderne visione e ad osservare le norme in esso contenute.

#### **Art. 16 - Affissione materiale informativo e utilizzo logo**

Le Associazioni possono richiedere l'affissione all'interno dell'Istituto del loro materiale divulgativo, previa intesa con l'Ufficio Comunicazione e Relazione con i media. L'utilizzo del logo dell'Istituto è regolamentato dalle direttive assunte dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con delibera n. 2638/2003, relativa all'istituzione del logo unico del Servizio Sanitario Regionale. Qualora l'Associazione abbia intenzione di utilizzare il logo aziendale per un patrocinio gratuito o eventi, è necessario fare richiesta alla Direzione Generale attraverso l'apposito modulo presente sulla Intranet. Sarà cura dell'Istituto fornire l'autorizzazione, la grafica del logo e le istruzioni per il corretto utilizzo.